



COMUNE DI CAMPOREALE

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

COPIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE

N° 39 del Registro

del 15-06-2024

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.Lgvo 19/08/2016, n. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE AL 31.12.2019.

L'anno duemilaventuno, il giorno quindici del mese di giugno alle ore 13:30 e seguenti, nella Casa Comunale, e nella consueta sala delle adunanze, a seguito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale, con l'intervento dei Signori:

Cognome e Nome	Carica	
Cino Dott. Luigi	Sindaco	Presente
Lanfranca D.ssa Francesca	V. Sindaco	Presente
Spera Francesca	Assessore	Assente
Giacone Geom. Giuseppe	Assessore	Presente

Partecipa alla seduta il Segretario Generale D.ssa Marianna Avarello

Assume la Presidenza il Sindaco, Dott. Luigi Cino, il quale invita i componenti della Giunta Municipale all'esame della seguente proposta di deliberazione:

Oggetto: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.Lgvo 19/08/2016, n. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS 16.06.2017, N. 100. APPROVAZIONE AL 31.12.2019.



PREMESSO quanto disposto dal D.Lgs 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs 16 giugno 2017 n.100;

RILEVATO che il Comune di Camporeale con deliberazione di Consiglio Comunale n. 09 del 29/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ha approvato ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 31/12/2017;

CONSIDERATO che l'art.20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette e indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

RILEVATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'art. 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'art. 5, comma 4;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art.20 commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c.1, T.S.U.P., anche sul piano della convivenza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzazione del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia dell'azione amministrativa, come previsto dall'art.5 co.2.del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcune delle di cui all'art.4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art.20, c.2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazione societarie che non rientrino in alcuna categoria delle due precedenti;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (vedi art.26, comma 12 -quinquies TUSP);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art.4, co. 7, D.Lgs n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art.4, T.U.S.P.;



CONSIDEREATO inoltre che al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrativo a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei Conti e la struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art.20 del TUSP;

CONSIDERATO che la ricognizione costituisce adempimento obbligatorio per il Comune il cui esito, anche in caso negativo, è comunicato mediante l'applicativo Partecipazioni del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>). Le informazioni sono rese disponibili alla Sezione di Controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia nonché alla struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione del decreto legislativo n. 175/2016, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSTATATO che le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione di società costituite o partecipazioni societarie acquistate per espressa previsione normativa sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e, in quanto incidenti sul rapporto societario, non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongono le procedure amministrative più adeguate per ridurre i costi di funzionamento per le predette partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che nel provvedimento di revisione straordinaria di cui alla propria deliberazione n° 09 del 29/03/2019 era stato deciso di confermare il mantenimento delle seguenti partecipazioni:

Denominazione	Oggetto	Tipologia	Percent. Partecipazione
Società Alto Belice Ambiente S.p.A.	Servizio integrato gestione rifiuti	Ente partecipato	8,63%
SRR società consortile a responsabilità limitata	Società per regolamentazione del servizio rifiuti, con funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento	Ente partecipato	2,17%
Alto Belice Corleonese s.r.l.	Patto Territoriale per l'occupazione	Ente Partecipato	5%
AMAP spa	Servizio Idrico	Mantenimento	0,00039091%

Con riferimento all'Alto Belice Ambiente S.p.A., essa è stata **dichiarata fallita**, pertanto, i servizi di competenza sono affidati alla Società SRR;

Con riferimento all'Alto Belice Corleonese se ne prevede il mantenimento in quanto le finalità della suddetta società non potevano essere perseguite in autonomia dal Comune, con verbale del 29/11/2018 l'Assemblea Straordinaria dei Soci ha deliberato lo scioglimento anticipato e liquidazione della società ex art. 2484 l.c. punto 2) cod. civ.;

Con riferimento all'AMAP se ne prevede il mantenimento;

VISTO l'esito della ricognizione redatto secondo le indicazioni fornite nelle linee guida congiunte Dipartimento del Tesoro – Corte dei Conti "Revisione periodica delle partecipazioni pubbliche art. 20 D.Lgvo n. 175/2016 -Censimento annuale delle partecipazioni pubbliche art. 17 D.L. n. 90/2014;

ACQUISITO il parere espresso ai sensi dell'art.49 e 147 bis 1c.del D.Lgs n. 267/2000, riportato in calce al presente atto;

DELIBERA

Per quanto esposto in narrativa che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto

- 1) di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute direttamente o indirettamente dal Comune di Camporeale alla data del 31 dicembre 2019 come risulta dalla seguente tabella riepilogativa:

Denominazione	Oggetto	Percent. partecipazione	Esito rilevazione	NOTE
Società Alto Belice Ambiente S.p.A.	Servizio integrato gestione rifiuti	8,63%		Dichiarata fallita con decreto n.226/14 del 12/12/2014 emanato dal Tribunale di Palermo sezione IV civile fallimentare
SRR società consortile a responsabilità limitata limitata	Società per regolamentazione del servizio rifiuti, con funzione di governo dell'ambito territoriale di riferimento	2,17	Mantenimento	
Alto Belice Corleonese s.r.l.	Patto Territoriale per l'occupazione	5%		Scioglimento anticipato e liquidazione della società con verbale del 29/11/2018 dell'Assemblea dei soci
AMAP spa	Servizio Idrico	0,00039091%	Mantenimento	

- 1) di **prendere** atto che la ricognizione effettuata non prevede un nuovo piano di razionalizzazione;
- 2) di **trasmettere** copia della presente deliberazione alla sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Sicilia tramite il portale "ConTE", come stabilito dall'art. 20, c.1 e 3, D.lgvo 175/2016;
- 3) di **disporre** la comunicazione della ricognizione, mediante l'applicativo Partecipazioni del dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- 4) di **pubblicare** il presente atto sul sito internet del Comune per un periodo di 5 anni, ai del D.lvo n. 33/2013;
- 5) **Dare atto** la presente ricognizione risulta valida anche per il 2020.
- 6) **Di dichiarare** la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 quarto comma T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 267/00.



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi dell'articolo 53 della L. 8.6.1990 n. 141, così come recepito dalla L.R. 48/1991, integrato dall'articolo 12 della L.R. 30/2000 e 147 bis – comma I – del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Camporeale, li 11.5 GIU. 2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE:

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D. Leg.vo 18.08.2000 n. 267, parere FAVOREVOLE, in ordine alla regolarità contabile.

Camporeale, li _____

IL RESPONSABILE DEL SETTORE: _____

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Fto Dott. Luigi Ciro

L'ASSESSORE ANZIANO

Fto Giuseppe Giaccone

IL SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Marianna Avarello

IL SEGRETARIO COMUNALE CAPO

visti gli atti d'ufficio

CERTIFICA

su conforme attestazione del Messo comunale, che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line il giorno _____, e per 15 giorni consecutivi.

IL MESSO COMUNALE

Camporeale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Marianna Avarello)

la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 15-06-2021

decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione, non essendo pervenuti osservazioni e/o reclami;

perché dichiarata immediatamente esecutiva;

Camporeale, li 15-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
Fto (D.ssa Marianna Avarello)

E' copia conforme all'originale

Camporeale, li 15-06-2021

IL SEGRETARIO COMUNALE
(D.ssa Marianna Avarello)